



CORTE di APPELLO di CATANIA

**Il Procuratore Generale
della Repubblica di Catania**

**Il Presidente della Corte
di Appello di Catania**

Considerato:

1. Che con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in vigore dall'8 gennaio 2022, sono stati inseriti nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 4-ter, gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
2. Che, per effetto delle disposizioni contenute nei sopra richiamati articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, è stato esteso, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2022 e fino al 15 giugno 2022, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del medesimo decreto-legge n. 52/2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ovvero che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva all'entrata in vigore delle nuove norme, fermo il termine del 15 giugno 2022;
3. Che le disposizioni che precedono non si applicano:
 - a) ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della salute;
 - b) ai testimoni e alle parti del processo;
4. Che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui all'art. 9-sexies, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 52/2021 (magistrati professionali, magistrati onorari, giudici popolari, avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, se, al momento dell'accesso, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
5. Che i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, identificati dalla legge nei procuratori generali presso le corti di appello, sono tenuti a verificare, anche avvalendosi di delegati, il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo che

precede da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi suddetti;

Ritenuto:

6. Che appare opportuno prevedere – con riferimento agli uffici siti nel capoluogo del distretto (avendo il Procuratore generale, per quanto attiene agli altri uffici, delegato le verifiche sui controlli ai Procuratori della Repubblica circondariali), nonché agli uffici del giudice di pace del circondario di Catania – l'effettuazione dei controlli nei confronti di avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, al momento dell'accesso, incaricando della loro esecuzione il personale addetto alla custodia;
7. Che i controlli potranno essere effettuati nei confronti di magistrati professionali, magistrati onorari e giudici popolari, dopo il loro accesso negli uffici, da parte del personale giudiziario già incaricato nei confronti dei medesimi soggetti dell'effettuazione della verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che provvederà anche ai controlli all'accesso nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 6. negli uffici nei quali il servizio di custodia non è previsto;
8. Che, su disposizione dei Capi degli uffici, il personale giudiziario sopra specificato potrà anche procedere a controlli nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo 6, dopo il loro accesso agli uffici medesimi;
9. Che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione devono essere effettuate, previa verifica dell'identità della persona da controllare, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, cioè utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che, installata su un dispositivo mobile, legge il QR Code delle certificazioni, in formato cartaceo o digitale, ne estrae le informazioni per verificare che la certificazione sia valida, mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;
10. Che, nell'ipotesi di ritardo nell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti controllati potranno comunque avvalersi, ed esibirli ai dipendenti preposti al controllo, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 [a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del

ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo], in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo;

11. Che appare opportuno prevedere che non si proceda ai controlli nei confronti del personale del comparto sicurezza che svolge la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari, in quanto soggetto ad obbligo vaccinale generalizzato;

12. Che rimangono fermi i controlli del possesso della certificazione verde COVID-19 (anche il c.d. *green pass* basico) disposti con il decreto congiunto N. 170/22 U PG-CT dell'11 gennaio 2022 del Procuratore generale e del Presidente della Corte di Appello e con il decreto congiunto N. 1157 U C.Appello del 27 gennaio 2022, a firma del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore generale, del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Catania.

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

Il Procuratore generale e il Presidente della Corte di appello, che, condividendo il contenuto del presente provvedimento in quanto riferito anche agli Uffici giudicanti del capoluogo del distretto, lo sottoscrive, fermi restando compiti e responsabilità propri del Procuratore generale nella materia di cui si tratta;

DISPONGONO

A. Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 l'accesso di magistrati professionali, magistrati onorari, giudici popolari, avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, al Palazzo di Giustizia di questa piazza Verga, agli uffici giudiziari siti nei plessi di via Crispi, di via Guardia della Carvana, all'ufficio N.E.P. di via G. D'Annunzio n. 33, agli uffici del giudice di pace di via R. Imbriani n. 226 e via G. D'Annunzio n. 37, agli uffici giudiziari di via Francesco Riso e via Firenze, è consentito soltanto se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, con le eccezioni indicate in premessa al paragrafo 3.

B. Ai controlli provvederà il personale di custodia, ovvero il personale giudiziario di cui ai paragrafi 6. e 7., con le modalità di cui ai paragrafi 8., 9. e 10.

C. Ai soggetti di cui alla lettera A. che al momento del controllo all'ingresso risultino sprovvisti della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, ovvero ne rifiutino l'esibizione, ovvero risultino privi di valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sarà inibito l'accesso agli uffici; nei medesimi casi, i soggetti che abbiano già fatto accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione, per la quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600

a euro 1.500 (ferme restando per i magistrati professionali e, in quanto compatibili, per i magistrati onorari, le conseguenze sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico, fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022).

D. Poiché nei confronti dei magistrati professionali ed onorari, dei giudici popolari, nonché dei tirocinanti (oltre che del personale giudiziario), il controllo sarà effettuato, come stabilito in precedenti provvedimenti, dopo l'accesso agli uffici, le persone suddette accederanno al Palazzo di Giustizia utilizzando l'ingresso di via Vincenzo Giuffrida, che sarà invece inibito alle persone non appartenenti alle categorie prima indicate.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Capi degli Uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto, i quali a loro volta ne cureranno la comunicazione ai magistrati professionali e onorari, ai tirocinanti, ai dirigenti e dipendenti amministrativi, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al legale rappresentante della Società DUSMANN che assicura il servizio di custodia degli uffici.

Catania, 8 febbraio 2022

Il Presidente della Corte di Appello

Filippo Pennisi



Il Procuratore Generale

Roberto Saieva

